CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° luglio 1952 *(Stampato n. 1855)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1952

—

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

Presentata alla Presidenza il 27 ottobre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per l'istituzione di servizi aerei civili da effettuarsi regolarmente tra i due Paesi, concluso al Cairo il 25 maggio 1950, rientra, come i consimili precedenti Accordi italo-francese del 3 febbraio 1949 e italo-spagnuolo del 31 maggio 1949, nel quadro della Convenzione aerea di Chicago del 7 novembre 1944 e degli Atti delle Bermude dell'11 febbraio 1946, ed è basato sugli stessi principi relativamente alla concessione di una parte all'altra di esercire i servizi

aerei specificati nell'Accordo, alla scelta delle imprese autorizzate ad effettuare il trasporto, all'osservanza da parte di tali imprese delle leggi e regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti, alle facilitazioni fiscali e doganali, alla cooperazione tra le imprese, alla risoluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione dell'Accordo, alla sua denuncia e alle modifiche da apportarvisi, ecc.

Questo Accordo, che, come quelli italo-francese ed italo-spagnuolo, è basato sulla completa reciprocità, ha una particolare importanza per l'Italia, in quanto le permette non solo di istituire, a mezzo di proprie imprese aeree, dei servizi per l'Egitto, ma anche di effettuare scali commerciali nel territorio egiziano per linee dirette in Eritrea, in Persia, nel Pakistan ed oltre, verso l'Australia.

Mi onoro pertanto a nome della Commissione, di chiederne alla Camera l'approvazione.

AMBROSINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.